

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 IN VISTA DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Il Comitato Scolastico per l'emergenza COVID-19, costituito da:

- Dirigente Scolastico, Prof. Isernia Ruggiero
- Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Dott. Dargenio Salvatore
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Prof.ssa Metta Anna
- Medico competente, Dott.ssa Ciciriello Marilena
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Prof. Digennaro Nicola
- Referenti Covid, Prof.ssa Devangelio Armonia Lucia
Prof.ssa Roseti Antonella
Prof.ssa Russo Filomena
C.S. Capacchione Raffaele

Tenuto conto dell'esigenza di condividere con gli operatori scolastici (docenti e ATA), con gli studenti e con le famiglie le linee operative per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;

Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso questa istituzione scolastica;

Visto il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare, l'art. 41, recante "Sorveglianza sanitaria;

Visto l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale", che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2021;

Visto l'art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, "a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto";

- Visto il verbale di Confronto tra il Ministero dell'istruzione e le Organizzazioni sindacali del 27 novembre 2020 relativo all'accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile del personale ATA dichiarato fragile o che versi nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto legge n. 18/2020, 21 bis comma 1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere da remoto;
- Vista la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19", nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;
- Visto il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l'art. 29 bis recante "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19";
- Visto l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti per la scuola";
- Visto il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" con particolare riferimento all'articolo 1;
- Visto il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante "Norme per la riorganizzazione della retescolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- Visto il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;
- Vista la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;
- Vista la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644;
- Vista la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;
- Vista la circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta";
- Visto il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021;
- Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;
- Visto il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021;

- Visto il "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020;
- Visto il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- Visto il rapporto ISS n. 26/2020 "Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico" versione del 18 maggio 2020;
- Visto il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante "Raccomandazioni ad interim suidisinfezzanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi";
- Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia";
- Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante "Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia";
- Visto il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia", approvato con decreto del ministro dell'istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;
- Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante "Indicazioni ad interim per laprevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2";
- Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante "Raccomandazioni ad interim sullasanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici";
- Visto il Protocollo d'Intesa "Linee operative per garantire il regolare svolgimento degliEsami conclusivi di Stato 2020/2021", sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021;
- Visto il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;
- Visto il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;
- Vista la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 "Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);
- Vista la nota del Ministero istruzione, prot. 13 agosto 2021, n. 1237 "Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico;
- Visto il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'annoscolastico 2021/2022 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19, prot. 14 agosto 2021, n. 21;
- Viste Le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) del 1 settembre

2021

Visto Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (21G00134) (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021)

Considerata la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l'erogazione del servizio scolastico nei vari ordini e gradi, con particolare riferimento alla esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento delle attività in presenza;

DA' ATTUAZIONE ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NEL PROTOCOLLO

sulle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in vista della ripresa delle attività didattiche per l'anno scolastico 2021/2022.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'I.I.S.S. 'Dell'Aquila-Staffa' di San Ferdinando di Puglia di Trinitapoli (BT), nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Servizio di Prevenzione e Protezione, ed ha validità per tutto il periodo dell'emergenza COVID-19.

3. Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno apportate, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa approvazione del Comitato Scolastico per l'Emergenza COVID-19 e del Consiglio d'Istituto.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Referente Covid

1. È confermata la presenza a scuola dei Referenti Covid, che continueranno a svolgere un ruolo di interfaccia con il Referente ASL del Dipartimento di Prevenzione (DdP), utile all'indagine epidemiologica e al contact tracing.

Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita

1. L'istituzione scolastica, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione, comunica alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti, con la previsione, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.

2. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina.

3. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.

4. A partire dal suono della campana di uscita, il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.

5. Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

6. È ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l'RSPP e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;

7. **L'accesso è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali** riconducibili al COVID-19. In questi casi è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero Verde 800 713931 Regione Puglia. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature

1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, secondo quanto definito dal cronoprogramma. Gli interventi saranno documentati nell'apposito registro regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia sono inclusi:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro e/o laboratori ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato **casi confermati di COVID-19** si procede alla pulizia e alla disinfezione di tutte le superfici (ivi comprese maniglie delle porte e pulsantiere), con prodotti a base di cloro e/o alcool al tenore minimo 70% dell'aula interessata e di tutti gli ambienti che il soggetto positivo al tampone ha soggiornato per un tempo sufficiente a determinare una condizione di "contatto stretto". Per ragioni di sicurezza le aree interessate dagli interventi di disinfezione, saranno inibite temporaneamente all'accesso di personale non interessato a tale operazione.

3. Misure organizzative.

- La pulizia ordinaria con normali detergenti riduce la quantità di virus presente su superfici e oggetti, riducendo il rischio di esposizione.
- Il rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi).
- È importante la disinfezione frequente di superfici e oggetti quando toccati da più persone.
- Effettuando la disinfezione di una superficie dopo la sua pulizia è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l'infezione. L'uso dei disinfettanti autorizzati rappresenta una parte importante della riduzione del rischio di esposizione al COVID-19.
- I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le informazioni riportate nell'etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti per la pulizia e la disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere molto pericolosi se inalati.
- Bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i prodotti ad uso professionale) in base al prodotto.
- Garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette.

- Sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.

4 Si precisa che nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, questa:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale

1. È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina. I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.

2. Per gli studenti, a prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto è la mascherina di tipo chirurgico.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.

3. Per il personale scolastico il dispositivo di protezione respiratoria è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR.

Per il personale impegnato con alunni con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (mascherina FFP2 e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l'altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

4. Guanti e mascherine non devono mai essere gettati per terra, ma vanno raccolti negli appositi contenitori e smaltiti nei rifiuti indifferenziati.

5. Non gettare i guanti e le mascherine monouso in contenitori non dedicati a questo scopo, quali, per esempio, cestini individuali dei singoli ambienti di lavoro, cestini a servizio di scrivanie o presenti nelle aule o presenti in altri luoghi frequentati e frequentabili da più persone, ma gettarli negli appositi contenitori presenti in corrispondenza delle uscite.

6. Prima della chiusura del sacco, il collaboratore scolastico provvederà al trattamento dell'interno del sacco mediante spruzzatura manuale (es. 3-4 erogazioni) di idonei prodotti sanificanti.

7. Il prelievo del sacco di plastica contenente le mascherine e guanti dovrà avvenire solo dopo chiusura da parte del personale addetto con nastro adesivo o lacci.

8. I sacchi opportunamente chiusi con nastro adesivo o lacci saranno assimilati a rifiuti urbani indifferenziati.

Disposizioni relative alla misura del distanziamento

1. Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) in quanto logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.

2. Resta fondamentale mantenere l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico.

Art. 7 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni degli organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola si svolgeranno preferibilmente in modalità on line o negli spazi di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. I colloqui docenti/genitori si svolgeranno in modalità on line.

3. Per le assemblee di istituto si attendono eventuali chiarimenti del M.P.I. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento. Gli studenti possono partecipare all'assemblea, rimanendo al proprio posto, e adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula in presenza dell'insegnante.

Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni

1. L'accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

2. L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.

3. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e l'attesa è consentita ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque

intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina. Prima di entrare bisogna igienizzare le mani. Il tempo di permanenza nel bagno deve essere limitato.

Disposizioni relative alla ricreazione

La ricreazione è consentita, nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e del distanziamento fisico, nel cortile scolastico prevedendo fasce orarie differenziate o nelle rispettive aule.

L'uscita e l'ingresso saranno organizzati in modo ordinato e sempre con docente accompagnatore, mantenendo nelle aree esterne la suddivisione per classi.

Disposizioni relative all'attività di educazione fisica e all'uso della palestra

1. Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, non è previsto in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione per gli studenti, ma si deve continuare a mantenere il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso è richiesta l'adeguata aerazione dei locali.

2. Per lo svolgimento di attività motoria sportiva nella palestra, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili, ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

Disposizioni relative all'aerazione degli spazi

1. Garantire un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale. In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici, di CO₂, di umidità relativa presenti nell'aria, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche.

2. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati in virtù delle condizioni meteorologiche. Nel periodo invernale, al fine di ridurre il rischio di malattie da raffreddamento, è sufficiente areare le aule ad ogni cambio di ora per almeno 15 minuti, tenendo possibilmente finestre e porta aperte durante questo lasso di tempo. Al termine della lezione, l'insegnante individua gli alunni incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario. Quando le condizioni meteorologiche lo consentano, tenere finestre e porte aperte per tutta la durata delle lezioni.

Uso dei locali esterni all'istituto scolastico e utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti esterni

1. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

2. Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici (palestra, aula magna, laboratori, ecc.), da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione).

Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all'interno dell'Istituto

1. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87."

2. In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente.

3. Con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta.

4. Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.

5. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.

- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
- Accompagnare l'alunno nella stanza/area di isolamento COVID-19.
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e dovrà indossare un dispositivo di protezione per le vie respiratorie di tipo FFP2 fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- Dovrà essere dotato di un dispositivo di protezione per le vie respiratorie di tipo FFP2 chiunque entri in contatto con il caso sospetto.
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
- I genitori devono contattare il pediatra/medico di medicina generale per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
- Il pediatra/medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

6. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione (DdP) con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

7. Se il tampone naso-oro-faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

8. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio:

- L'alunno deve restare a casa.
- I genitori devono informare il pediatra/medico di medicina generale.
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
- Il pediatra/medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

9. Nel caso in cui un operatore scolastico (docente, ATA) presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio Medico di Medicina Generale (MMG, Medico curante) per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e per le procedure conseguenti.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una certificazione che attesti che l'operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

10. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio:

- L'operatore deve restare a casa.
- Informare il MMG.
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

11. Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nell' comunità.

12. Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

Disposizioni relative alla rilevazione della temperatura corporea

1. In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 2020: "All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale".

Disposizioni relative alla esibizione della certificazione verde

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge n. 111/2021 (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la "certificazione verde COVID-19" per tutto il personale scolastico.

L'obbligo di esibire il green pass, in base al decreto-legge n. 122 del 10 settembre 2021, per accedere ai locali scolastici è stato esteso a chiunque. Anche i genitori degli alunni devono avere la certificazione verde per andare a un colloquio con i docenti, o solo per firmare una giustificazione, per portare un libro dimenticato o per accompagnare il proprio figlio.

L'obbligo non vale per gli studenti, che possono accedere ai locali scolastici senza green pass, ma rispettando alcune regole.

2. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde.

3. La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;

- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

4. Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. È previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

5. Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

6. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citatodecreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

7. La verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio sarà effettuata mediante l’apposita applicazione resa disponibile gratuitamente sulla piattaforma istituzionale (<https://www.dgc.gov.it/web/app.html>).

8. Non è necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo temperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy.

9. La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1 del decreto-legge) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa. Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione. La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

1. Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.

2. Ai sensi dell'art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77, è assicurata la "sorveglianza sanitaria eccezionale" per i lavoratori cosiddetti 'fragili' o che si riconoscano in questa condizione.

La sorveglianza sanitaria è esercitata dal Medico Competente, su richiesta del lavoratore. La richiesta deve sempre essere indirizzata al Dirigente Scolastico che provvederà a trasmetterla al Medico competente, con il quale concorderà le modalità per l'espletamento della visita medica.

Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata (che dovrà essere trasmessa solo al Medico Competente, previa sua richiesta, e non alla Scuola), a supporto della valutazione del Medico Competente.

All'esito della valutazione, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo nei casi che non consentano soluzioni alternative. Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.

1. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta ed documentata.

Monitoraggio dell'applicazione delle misure

1. Spetta al comitato scolastico per l'emergenza COVID monitorare l'applicazione delle misure descritte nel presente Regolamento.

Durata del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica nell'anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

2. Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente Regolamento sarà oggetto di aggiornamento.

Il presente documento è costituito da 16 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto

Canosa di Puglia, 13/09/2021

Datore di lavoro Dirigente
Scolastico

Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi

Responsabile del Servizio
di Prevenzione e
Protezione

Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza

Medico Competente

Referenti Covid
